ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE RELATIVA AI BILANCI D'ESERCIZIO, AI BILANCI CONSOLIDATI E ALLE RELATIVE RELAZIONI DI TALUNE TIPOLOGIE DI IMPRESE

Art. 27

Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli 6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE

Il bilancio consolidato e' redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui all'articolo 43. Si applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro.

Versione in vigore dal 16 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
Capo	II — Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS
Sezione	III — Bilancio consolidato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-136-2015/art-27-principi-generali-per-la-redazione-del-bilancio-consolidato-articoli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it